

Applicazioni pratiche dei nuovi strumenti europei di digitalizzazione del processo civile: AI Act, Reg. Ue 1783/2020, Reg. UE 1784/2020



**Ordine degli Avvocati
di Perugia**

**Reg. Ue 1783/2020 e
assunzione di prova a
mezzo di udienze
telematiche: profili
operativi e limiti dello
strumento**

9 aprile 2025

Prof. Avv. Antonio Leandro

Ordinario di Diritto internazionale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
antonio.leandro@uniba.it

Indice degli argomenti

Dal reg. 1206/2001 al reg. 2020/1783 per una cooperazione giudiziaria moderna, semplificata e digitale

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

La strada della digitalizzazione: il coordinamento con il reg. 2023/2844

Videoconferenza e udienza telematica

Dal reg. 1206/2001 al reg. 2020/1783 per una cooperazione giudiziaria moderna, semplificata e digitale

Semplificare e accelerare la cooperazione nell'assunzione delle prove in occasione di procedimenti transfrontalieri

Il reg. 2020/1783 come strumento **trasversale e complementare** dell'intero diritto processuale civile (internazionale) dell'Unione europea

Il reg. 2020/1783 come **strumento principale ma cedevole** rispetto ad altri strumenti internazionali e nazionali

Richiedere al giudice straniero il compimento di atti istruttori ai fini di un processo italiano

Eeguire in Italia atti istruttori ai fini di un processo straniero

Eeguire all'estero atti istruttori ai fini di un processo italiano

Dal reg.
1206/2001 al
reg. 2020/1783
per una
cooperazione
giudiziaria
moderna,
semplificata e
digitale

- Semplificare attraverso la **comunicazione diretta** tra organi giudiziari
- L'uso di **formulari standard**
- Il *Manuale* accessibile dal Portale europeo della giustizia elettronica

**Dal reg.
1206/2001 al
reg. 2020/1783
per una
cooperazione
giudiziaria
moderna,
semplificata e
digitale**

- Facoltà delle autorità giudiziarie di **scambiarsi informazioni** attraverso strumenti diversi, ove applicabili e verosimilmente più convenienti
 - Es: i sistemi di scambio di informazioni di cui al Capo VII del reg. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; e al Capo V del reg. 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

**Dal reg.
1206/2001 al
reg. 2020/1783
per una
cooperazione
giudiziaria
moderna,
semplificata e
digitale**

- Semplificare la cooperazione per **tutelare l'accesso alla giustizia**: i benefici di un procedimento istruttorio semplificato
 - ❑ Principio di non discriminazione, diritto al rispetto della vita privata e familiare e diritto alla protezione dei dati personali (da utilizzare ai soli fini della cooperazione giudiziaria: art. 30 e considerando 31 e 32, reg. 2020/1783)
- Semplificare l'accesso alla giustizia e l'amministrazione della giustizia attraverso il **contenimento dei costi del processo**
 - ❑ Abbandonare il più possibile la trasmissione cartacea e lo spostamento fisico di parti, periti o testimoni che non sia necessario ai fini dell'equa trattazione del procedimento

**Dal reg.
1206/2001 al
reg. 2020/1783
per una
cooperazione
giudiziaria
moderna,
semplificata e
digitale**

- Semplificare attraverso il **ricorso armonizzato alla tecnologia**, rimuovendo o smussando gli ostacoli provenienti dai singoli ordinamenti nazionali: **vera novità rispetto al reg. 1206/2001**
- I principi del ***digitale per default*** e della ***tutela degli effetti giuridici di atti compiuti o documenti trasmessi per via elettronica***
- Meccanismi digitali, tutela dei diritti umani e amministrazione della giustizia: **rapidità della comunicazione, sicurezza, affidabilità e solidità** della raccolta e della gestione dei dati trasmessi (art. 7, reg. 2020/1783)

**Dal reg.
1206/2001 al
reg. 2020/1783
per una
cooperazione
giudiziaria
moderna,
semplificata e
digitale**

Sistema informatico decentrato (art. 7)

- Dal 1° maggio 2025
- Rendere interconnessi (interoperabili) i sistemi informatici nazionali di raccolta e gestione dei dati
- *E-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange)*
- La scia di *i-Support* (sistema di gestione delle cause e di comunicazione per il recupero dei crediti alimentari adottato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato)
- *E-CODEX* potrebbe non funzionare: guasti, circostanze eccezionali, oggetto della trasmissione (considerando n. 12, reg. 2020/1783: esempio della trasmissione di campioni di DNA o di sangue)
- Il ricorso ad «alternative appropriate» che assicurino una trasmissione rapida, sicura e affidabile

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

- Ambito di applicazione *ratione materiae*. La materia civile e commerciale
- Richieste istruttorie provenienti da *autorità giudiziarie* (anche amministrative): art. 2(1)
- Utilizzo del mezzo istruttorio in *procedimenti giudiziari pendenti o previsti*
- Cooperazione riguardante una *prova* e la relativa *assunzione* in uno Stato diverso da quello del processo

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

Il concorso tra norme uniformi unionali e norme processuali nazionali: la territorialità della legge processuale e gli *interessi protetti* nel quadro della cooperazione giudiziaria:

- 1) **interesse dell'Unione**: la diversità tra le leggi processuali nazionali non deve pregiudicare l'effetto utile del regolamento;
- 2) **l'interesse dello Stato nel quale la prova va assunta**: rispetto dei suoi principi di ordine pubblico in fase di assunzione;
- 3) **l'interesse dello Stato del processo**: gli esiti del procedimento probatorio ed eventuali procedure probatorie «speciali» della *lex loci* devono essere efficacemente confezionati in funzione del processo.

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

- Ammissibilità del mezzo, efficacia probatoria, nullità delle attività probatorie, onere probatorio, presunzione.... tra *lex fori*, *lex loci (actus)* e *lex causae*, ma ...
- ... non si può negare l'ammissibilità come prova o gli effetti giuridici ai documenti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato *per il solo motivo della loro forma elettronica* (art. 8)

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

La **rogatoria attiva** su richiesta del giudice del processo: trasmissione diretta senza interposizione di Autorità centrali

- Ruolo degli Organi centrali (Ministero della Giustizia – Dip. Affari di Giustizia – DG Aff.int.coop.giud. – Ufficio I)
- Uso formulari
- Trasmissione con e-CODEX (art. 7) + servizi fiduciari qualificati (sigillo elettronico – PEC)
 - Eccezioni: natura della prova, guasti
- Esecuzione *senza indugio* (max 90 gg, salvo eccezioni)
 - Legge processuale dello Stato richiesto nel rispetto del *principio di equivalenza*
- Le procedure *ignote* ammissibili
 - NO: procedure incompatibili con la *lex loci* o di esecuzione *notevolmente* difficile
 - La videoconferenza nel rispetto dell'equo processo
- Presenza o partecipazione di parti, difensori o delegati del giudice *a quo*: ammesse dalla legge del processo e concretizzate secondo la *lex loci*
- Rifiuto di eseguire la richiesta, in particolare per:
 - Astensione del testimone
 - Richiesta relativa ad atti non rientranti nel potere giudiziario dello Stato richiesto
 - Mancato o ritardato deposito cauzionale in caso di nomina di periti

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

L'assunzione diretta da parte del giudice del processo

- Magistrato o perito
- No misure coercitive. Testimonianza su base volontaria
- Videoconferenza
- Partecipazione eventuale dell'autorità dello Stato richiesto
- Silenzio-assenso decorsi 30 gg dalla richiesta (art. 19, par. 5), salvo rifiuto tardivo in casi eccezionali
- Rifiuto: analogia con rogatoria + contrarietà ai principi fondamentali dello Stato richiesto

Le regole generali in materia di assunzione di prove all'estero

Tasse e spese

- Assenza di un diritto al rimborso di tasse o spese
- Nozione uniforme di spese e tasse: «tasse» si intendono le somme percepite dall'autorità giudiziaria per la sua attività, mentre per «spese» si intendono le somme versate dall'autorità giudiziaria a terzi nel corso del procedimento, in particolare a periti o a testimoni.
- Spese o tasse non espressamente contemplate dal regolamento

Corte Giust., 17 febbraio 2011, Artur Weryński c. Mediatel 4B spółka z o.o., C-283/09, ECLI:EU:C:2011:85

La strada della digitalizzazione : il coordinamento con il reg. 2023/2844

- Semplificare, accelerare e ammodernare l'accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria attraverso la via digitale sono alla base del reg. 2023/2844 adottato il 13 dicembre 2023
- Il reg. 2023/2844 introdurrà la via digitale nelle misure di cooperazione giudiziaria **che ne sono prive**
- I regolamenti in materia di prove e notifiche sono, invece, di ultima generazione, essendo stati concepiti per rinforzare l'uso della tecnologia nei due settori
- Il **sistema di comunicazione informatico decentrato** è già presente negli schemi del reg. 2020/1783
- Il **punto di accesso elettronico unico** ha meno rilievo nel campo delle prove

Videoconferenza e udienza telematica

- Il giudice richiedente può assistere alla testimonianza attraverso la videoconferenza, anche se ciò non è previsto per i processi civili interni
- Non è una modalità contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano
- Rimane ferma la base volontaria. Nessuna coercizione in territorio italiano

Videoconferenza e udienza telematica

- L'art. 127-*bis* cod. proc. civ. consente, a determinate condizioni, l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
- Tale modalità può essere disposta dal giudice se è prevista la presenza dei difensori, delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice stesso
- Non è ammessa per l'audizione dei testimoni, a meno che si possa procedere con prova "atipica". Il testimone deve comunque recarsi in presenza davanti al giudice italiano richiesto dell'assunzione ai sensi degli artt. 12 ss. del Regolamento

Videoconferenza e udienza telematica

Secondo l'opinione dominante, il divieto di assumere testimoni in videoconferenza non costituisce norma di ordine pubblico processuale, sicché la videoconferenza è ammessa quando sia un giudice straniero a richiederlo, fermo restando che il testimone deve dare il suo consenso

Videoconferenza e udienza telematica

Chiaramente, per i casi di assunzione diretta ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento, il giudice richiedente può assumere la testimonianza mediante videoconferenza a condizione che il suo ordinamento ammetta tale mezzo di prova e che l'assunzione avvenga su base volontaria

Videoconferenza e udienza telematica

- Non sussistono particolari limitazioni con riguardo al luogo in cui la persona può essere esaminata in videoconferenza
- Il giudice italiano tuttavia deve utilizzare gli strumenti informatici previsti con apposito provvedimento del Ministero della giustizia (art. 196-*duodecies* disp. att. cod. proc. civ., ai sensi del quale il luogo da cui il giudice si collega è considerato «aula d'udienza a tutti gli effetti»)

Videoconferenza e udienza telematica

- In genere, la registrazione delle udienze in videoconferenza non è ammessa (art. 196-*duodecies* disp. att. cod. proc. civ.)
- Qualora, tuttavia, essa fosse necessaria in base alla legge del processo (straniero), il giudice (straniero) richiedente può essere autorizzato a registrare l'udienza, con mezzi a sua disposizione
- La registrazione audio è ammessa nelle controversie in materia di lavoro e previdenza (art. 422 cod. proc. civ.)

Videoconferenza e udienza telematica

- Il giudice italiano tiene l'udienza e raccoglie la prova in lingua italiana
- L'eventuale interprete è a carico delle parti del processo dello Stato richiedente
- Il giudice straniero utilizzerà la lingua del suo processo avvalendosi eventualmente (a suo carico) di un interprete

Videoconferenza e udienza telematica

- Spetta al Tribunale organizzare l'udienza senza costi a carico del difensore
- Il difensore ha l'onere di citare il testimone
- Al testimone vanno comunicati luogo, data e ora stabiliti dal giudice
- 30 giorni per organizzare il collegamento
- La data dell'udienza va concordata con l'ufficio dell'Autorità centrale italiana: occorre accertare la disponibilità delle aule

Videoconferenza e udienza telematica

- Spetta allo Stato richiedente farsi carico degli oneri informativi
- Per prassi, se la videoconferenza si svolge presso un ufficio giudiziario, un cancelliere verifica l'identità della persona, ma, in sua assenza, tale compito dovrebbe spettare al giudice

**Applicazioni pratiche dei nuovi strumenti europei di
digitalizzazione del processo civile: AI Act, Reg. Ue 1783/2020,
Reg. UE 1784/2020**



**Domande, curiosità,
richieste di
approfondimento?**

Grazie!



**Ordine degli Avvocati
di Perugia**

Prof. Avv. Antonio Leandro

Ordinario di Diritto internazionale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
antonio.leandro@uniba.it